

c.p.c. art. 447 bis: Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

Ricorso

nell'interesse di

_____ Srl, con sede in _____,

Via _____, n. ____ (Codice Fiscale/Partita Iva _____), in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, giusta delibera del

Consiglio di Amministrazione del 30/04/2014,

rappresentata e difesa giusta procura stesa in calce al

presente atto dall'Avv. _____

(codice fiscale _____), presso lo

studio del quale in Perugia, Via

_____, n. ____, elegge domicilio,

ricorrente

contro

_____ Srl, con sede in _____,

Commento [f1]: Art. 414:

1) l'indicazione del giudice;

Commento [f2]: Art. 414:

la domanda si propone con ricorso.

Commento [u3]: Art. 414 cpc:

2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito [...]; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;

Commento [u4]: c.p.c. art. 82. Patrocinio.

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona]. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.

Commento [u5]: Art. 163 cpc

6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata

Commento [u6]: Art. 414 cpc:

2) [...], il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;

Via _____, n. ____ (Codice Fiscale/Partita Iva
_____, in persona del Presidente
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro
tempore, resistente

In fatto

Commento [u7]: Art. 414 cpc:
4) l'esposizione dei fatti [...];

Diritto

Commento [f8]: Art. 414 cpc
4) l'esposizione [...] degli elementi diritto sui quali si fonda la
domanda;

Tutto ciò premesso

Tutto ciò premesso, _____ Srl, come in epigrafe
rappresentata e difesa

ricorre

all'Ill.mo Tribunale di Perugia affinché ai sensi
dell'art. 414 c.p.c. Voglia fissare l'udienza di
discussione della presente causa, all'esito della quale si
chiede di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Commento [u9]: Art. 414 cpc:
4) l'esposizione [...] degli elementi di diritto sui quali si fonda la
domanda con le relative conclusioni;

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria
istanza, domanda ed eccezione:

In via preliminare:

- accertare e **dichiarare**

Commento [f10]: Art. 414 cpc:
3) la determinazione dell'oggetto della domanda;

condannare il _____ al rilascio
dell'immobile locato, in favore della _____
Srl.

Con vittoria di spese, compenso professionale,

rimborso forfetario ed accessori di legge.

In via istruttoria

A) Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto articolate in capitoli:

1) "Vero che [...]".

Si indicano quali testi su tutti i capitoli i Sigg.ri

_____, _____.

Indirizzi che vengono indicati per le comunicazioni

processuali: numero del fax _____; **PEC**

_____.

Perugia,

Avv. _____

PROCURA SPECIALE

_____ Srl, con sede in _____,

Via _____, n.____ Codice Fiscale/Partita Iva

_____, in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, giusta delibera del

Consiglio di Amministrazione del _____, con il

mandato di rappresentarla e difenderla in ogni stato e

grado del presente procedimento, nomina proprio

difensore, attribuendo a questo ogni facoltà di legge,

compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare,

Commento [u11]: Art. 414 cpc:

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione

Commento [f12]: c.p.c. art. 125.

[...]Il difensore deve, altresì, **indicare il proprio numero di fax.**

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in L. 11 agosto 2014, n. 114, ha eliminato dall'art. 125 c.p.c. l'obbligo per il difensore di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Art.37 D.l. 6 luglio 2011 n. 98

Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

Comma 6, lett. Q

"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'."

Commento [f13]: c.p.c. art. 83. **Procura alle liti.**

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso], del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

accettare somme e rinunciare, chiamare terzi in causa e designare sostituti processuali, l'Avv. _____, presso lo studio del quale, in Perugia, Via _____, n. ___ elegge domicilio. Dichiaro, inoltre, di essere stato informato, come da atto allegato, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. 13/08/2011, n. 138 e successivamente dal D.L. 21/06/2013, n. 69 (Legge di conversione 9/08/2013, n. 98) della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. n. 132/14. Dichiaro di essere stata informata sul contenuto degli artt. 7, 13, 23 D.Lgs. n. 196/2003 e sui diritti spettanti ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali; acconsente quindi al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali e sensibili per le finalità connesse alla presente causa.

F.to

è autentica

Avv. _____

Commento [u14]: Art. 4, comma 3,

“All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito **dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale**. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”.

NB

art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010

“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di **condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari**, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma. **L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.** Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.

art. 5, comma 4, Dlgs. 28/2010

“I commi 1-bis e 2 non si applicano:

- a) nei **procedimenti per ingiunzione**, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei **procedimenti per convalida di licenza o sfratto**, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei **procedimenti di consulenza tecnica preventiva** ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- d) nei **procedimenti possessori**, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- e) nei **procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata**;
- f) nei **procedimenti in camera di consiglio**;
- g) nell'**azione civile esercitata nel processo penale**”.

Art. 415.

**(Deposito del ricorso e decreto di fissazione
dell'udienza)**

Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso è notificato

direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.